



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia,
Catasto e Pubblicità Immobiliare

Roma,	Alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi	ROMA
Prot. n°		
Allegati	Agli Uffici Provinciali	LORO SEDI
Rif. nota del		
Prot. n°	e,p.c. Alle Direzioni Regionali	LORO SEDI

Oggetto: Ravvedimento operoso. Novità introdotte dal D.L. 29.11.2008, n. 185.

Con riferimento al tema delle sanzioni, l'Agenzia del territorio ha emanato nel tempo diversi documenti di prassi, il più rilevante dei quali è la circolare n. 2 del 17 aprile 2002, cui hanno fatto seguito molteplici successivi interventi, come le note prot. n. 70304 del 9 ottobre 2008, che ha fornito istruzioni in merito alla fattispecie sanzionatoria di cui all'articolo 9, comma 2, del DLgs n. 347/1990 e prot. n. 99649 del 19 dicembre 2007, relativa agli interessi legali da applicare in tema di ravvedimento operoso.

È opportuno rammentare, al riguardo, che, prima dell'emanazione della norma in oggetto, l'art. 13 del DLgs n. 472/1997, riguardante proprio il citato ravvedimento, prevedeva l'applicazione della sanzione ridotta ad:

1. un ottavo del minimo, ove l'omissione venga regolarizzata entro novanta giorni (art. 13, comma 1, lett. c);
2. un quinto del minimo, ove l'omissione venga regolarizzata entro un anno (art. 13, comma 1, lett. b).

Il DL 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2008, n. 280, S.O., entrato in vigore lo stesso giorno, ha modificato gli importi che devono essere versati per definire le violazioni tributarie tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legge ha disposto che: *"Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *....omissis....;*
- b) *al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";*

c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".

Per effetto di tali modifiche tutte le sanzioni erogate in tema catasto o di pubblicità immobiliare, per le quali trova applicazione l'art. 13 del DLgs. 472/1997, come modificato dall'art. 16, comma 5, del DL 29 novembre 2008, n. 185, gli importi sono ridotti ad un dodicesimo del minimo, ove l'omissione venga regolarizzata entro novanta giorni, ovvero, ad un decimo del minimo, ove l'omissione venga regolarizzata entro un anno.

Poiché le disposizioni in questione hanno rilevanza anche nell'ambito degli algoritmi resi operativi per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale, redatti con le procedure Docfa e Pregeo, la Direzione in indirizzo è pregata interessare la Società Sogei per gli adempimenti di competenza. Qualora il richiamato adempimento non possa essere attivato tempestivamente, pare opportuno dare comunicazione dell'intervento del legislatore richiamato in oggetto, mediante avviso nella pagina internet dedicata alla trasmissione (Sister).

IL DIRETTORE CENTRALE
(Franco MAGGIO)

